

SEZIONE III.

Degli omicidj, delle ferite, e percosse che non sono considerate nè crimini, nè delitti.

355. Non v' ha nè crimine, nè delitto allorchè l'omicidio, le ferite o percosse sono ordinate dalla legge, o comandate da legittima autorità.

356. Non v' ha parimente nè crimine, nè delitto, allorchè l'omicidio, le ferite o percosse avvengano durante la necessità attuale di legittima difesa, sia di sè stesso, sia d'altrui.

357. Al caso di necessità attuale di legittima difesa sono pareggiati i due seguenti:

1.° Se l'omicidio, le ferite o percosse abbiano avuto luogo in tempo di notte nell'atto di respingere lo scalamiento, o d'impedire la rottura di recinti, muri, porte o finestre di una casa, o d'un appartamento abitato, o di loro dipendenze;

2.° Se il fatto ha avuto luogo per difesa contro gli autori di furti o spogli eseguiti con violenza.